

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Roma 4 – 5 dicembre 2003

*La situazione dell'elaborazione degli Statuti  
nelle Regioni a Statuto ordinario*

(VII° Aggiornamento e quadro di sintesi dello stato dell'arte  
dei lavori delle Commissioni al 30 novembre 2003)

**A cura di:**

Dott. Massimo Misiti

Servizio Studi legislativi e fattibilità  
del Consiglio regionale delle Marche

## PREMESSA

Per rendere più agevole il riscontro sullo stato dei lavori delle Commissioni per la riforma degli Statuti regionali e per consentire una rapida analisi comparata dei lavori medesimi si è ritenuto, come nelle relazioni precedenti, suddividere la presente relazione in due parti.

La prima parte evidenzia le fasi principali dei lavori delle Commissioni dal 1° settembre al 30 novembre 2003.

La seconda parte, tenendo conto di quanto messo in rilievo nella prima e di quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni del 26 settembre e 5 dicembre 2002, 7 febbraio, 11 aprile, 12 giugno e 25 settembre 2003, riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte dei lavori delle Commissioni al 30 novembre 2003. In particolare, sono evidenziati:

- i progetti organici o parziali di revisione statutaria formalmente presentati e quelli in fase di elaborazione;
- gli articolati definiti o licenziati dalle Commissioni e quelli approvati dai Consigli regionali.

Prima di esaminare lo stato dei lavori di ciascuna Commissione si è ritenuto utile evidenziare in generale quanto segue.

Nella fase attuale, è da rilevare che è rimasto invariato il numero delle nuove Carte statutarie regionali approvate dai Consigli regionali.

Infatti, come è noto:

- la Calabria è l'unica Regione che ha concluso il procedimento di formazione del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 31 luglio 2003, ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale ed è stata, pertanto, la prima Regione ad aver dato attuazione al dettato costituzionale. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo in data 28 agosto 2003. E' previsto l'esame del ricorso da parte della Corte Costituzionale nell'udienza del 25 novembre 2003;
- il Consiglio regionale della Regione Abruzzo ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale nella seduta del 24 settembre 2003;
- il Consiglio regionale della Regione Puglia ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale nella seduta dell'11 settembre 2003.

Per quanto concerne la questione inerente il ricorso governativo della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, si evidenzia che:

- in data 6 ottobre 2003 è stata presentata la memoria difensiva da parte della Regione;
- che in data 19 novembre 2003 è stata presentata una ulteriore memoria del Governo sul ricorso contro lo Statuto della Regione Calabria;
- che in data 19 novembre 2003 sono state presentate ulteriori brevi note difensive da parte della Regione;
- che in data 11 novembre 2003 è stato espresso un parere sulla legittimità delle disposizioni statutarie, che sono state oggetto di ricorso governativo da parte del Presidente emerito della Corte Costituzionale Prof. Aldo Corasaniti.

Tutti i documenti sono reperibili nel sito [www.consiglioregionale.calabria.it](http://www.consiglioregionale.calabria.it).

Il giudizio della Suprema Corte, com'è noto, riguarda la legittimità di diverse disposizioni del nuovo Statuto della Regione Calabria, ma la decisione inerente la forma di governo interessa, in particolare, quelle Regioni che in questa fase non hanno ancora definito la forma di governo (Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Veneto).

L'articolo 33 dello Statuto calabrese dispone al riguardo che il Presidente ed il Vicepresidente della Giunta regionale, indicati sulla scheda elettorale, siano votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e poi nominati dal Consiglio medesimo nella seduta di insediamento nella quale viene approvata anche la mozione sul programma di governo (commi 1 e 2) e che la mancata nomina del Presidente e del Vicepresidente, indicati dal corpo elettorale, comporta lo scioglimento del Consiglio regionale (comma 3). Viene, peraltro, previsto che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale subentri il Vicepresidente (comma 4).

Il Governo, con ricorso n. 68 depositato il 12 settembre 2003 (G.U. n. 40 del 8/10/2003), eccepisce a tale riguardo che la norma statutaria in esame, dopo aver disciplinato una forma di elezione sostanzialmente diretta a suffragio universale, viola però l'articolo 126, terzo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi espressamente indicati nello stesso articolo 126, sostituendo a tale conseguenza il subentro del Vicepresidente al Presidente.

Sulla questione il Presidente emerito della Corte Costituzionale, nel parere espresso in data 11 novembre 2003 su richiesta del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha sostenuto la legittimità costituzionale delle disposizioni statutarie calabresi inerenti la forma di governo adottata per i seguenti motivi.

Gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale 1/99, mirano al soddisfacimento di due esigenze primarie strettamente connesse ed interdipendenti e cioè quella della governabilità e della stabilità governativa.

Per realizzare queste due finalità il legislatore costituente ha da un lato accresciuto i poteri e le responsabilità del Presidente della Giunta regionale, prevedendo anche la sua elezione diretta a suffragio universale (quale ipotesi preferibile), dall'altro ha previsto che la mozione di sfiducia presentata dal Consiglio regionale contro il Presidente della Giunta in tal modo eletto, se approvata, comporti anche lo scioglimento della assemblea regionale medesima.

Nel parere si sostiene che la disciplina contenuta nelle disposizioni costituzionali in esame non rappresenta un corpo organico di norme inderogabili da parte del legislatore statutario ma individua solamente dei "paletti contenitori e soglie minimali" indispensabili, al fine di garantire un equilibrio tra poteri all'interno dell'amministrazione regionale.

Di conseguenza la disciplina costituzionale de qua è inderogabile solo *in peius* da parte del legislatore statutario, mentre può essere derogata con misure aventi almeno pari efficacia soddisfattiva e non pregiudicante rispetto alle suddette esigenze privilegiate dal legislatore costituente.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente emerito della Corte Costituzionale riconosce l'impugnata previsione statutaria (art. 33) conforme allo spirito della normativa costituzionale asseritamente violata in quanto realizza pienamente la garanzia di governabilità e stabilità governativa perseguita dalla legge costituzionale 1/99.

Si rileva innanzitutto che la deliberazione legislativa statutaria calabrese, adottando una forma di governo mista (cioè risultante dalla combinazione di elementi riconducibili al modello di governo di "legislatura" e a quello parlamentare), non viola il principio del *simul stabunt simul cadent*, mancando il presupposto richiesto dall'articolo 126 della Costituzione e cioè la elezione del Presidente della Giunta regionale a suffragio universale e diretto.

In secondo luogo si sostiene che l'articolo 33, comma 4 dello Statuto calabrese, pur prevedendo la sostituzione del Presidente con il Vicepresidente, l'ammette in casi estranei al rapporto tra esecutivo regionale e Consiglio regionale e solamente tra due soggetti contestualmente designati dagli elettori e contestualmente nominati dal Consiglio regionale quali espressioni della medesima coalizione e portatori dello stesso programma di governo, previa conferma del sostituto da parte dell'assemblea medesima.

L'unica obiezione mossa da parte del Presidente emerito della Corte Costituzionale alla soluzione prescelta dallo Statuto calabrese è

quella secondo la quale l'attribuzione al Vice-presidente (di solito esponente di un partito di un gruppo diverso centrale della coalizione) di compiti non solo vicari possa contribuire a creare spinte concorrenziali e squilibri all'interno della compagine di governo con conseguente indebolimento della stabilità governativa. Ma è un inconveniente che non assurge a vizio di legittimità costituzionale e a cui il potere statutario può porre agevolmente rimedio adottando misure ulteriori rispetto a quello, già di per sé efficace, delle prescrizione, per la conferma del Vice-Presidente, del voto palese (art. 33, comma 5, dello Statuto): ad esempio la prescrizione, per la conferma stessa, del voto a maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

E' da rilevare, inoltre, che nel periodo in esame, la Regione Abruzzo e Puglia non hanno ancora concluso l'iter di approvazione del nuovo Statuto regionale, in quanto:

- la prima Regione non ha ancora disciplinato con legge regionale le modalità di svolgimento del referendum confermativo. Risulta, infatti, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 25 novembre 2003 la proposta di legge concernente "Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione" che probabilmente sarà approvata nella seduta del 9 dicembre;
- il Consiglio regionale della Puglia nella seduta del 21 ottobre 2003 ha revocato la precedente deliberazione legislativa statutaria adottata l'11 settembre 2003 ed ha approvato, in prima lettura, il nuovo testo.

Il Consiglio regionale della Puglia ha proceduto alla revoca della precedente deliberazione legislativa statutaria, in quanto le organizzazioni sindacali regionali hanno presentato una richiesta alla Commissione per la riforma dello Statuto di modifica dell'articolo 46 (Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale) per quanto riguarda la rappresentanza delle forze sociali. Tale esigenza è stata accolta dalla Commissione ed è stato riformulato, pertanto, l'articolo 46, comma 2, nel quale è espressamente previsto che "Fanno parte della Conferenza i delegati delle Autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di rappresentatività."

Nel contempo, si è provveduto anche ad una revisione e coordinamento tecnico di alcune disposizioni della precedente deliberazione legislativa statutaria (vedasi, ad esempio, l'inserimento del comma 4 all'articolo 7, nel quale è previsto che le sedi del Consiglio e della Giunta regionale sono ubicate nella città capoluogo di Regione).

E' da rilevare, inoltre, che nell'ambito delle forze di opposizione del Consiglio regionale della Puglia si è aperto un dibattito per quanto

concerne le funzioni regolamentari della Giunta regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/03.

Infatti, per quanto concerne la dislocazione della potestà regolamentare, è da evidenziare che l'articolo 44, comma 1, della deliberazione legislativa statutaria prevede che "Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione."

Il comma 2 del suddetto articolo, però, stabilisce che "I regolamenti sono sottoposti al parere obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materie, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole."

Inoltre, il comma 3, dell'articolo 44 prevede che "In caso di necessità o di urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento, salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione."

Infine, è da rilevare che l'articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale) al comma 2, lettera e) prevede che l'Assemblea regionale eserciti la potestà regolamentare esclusivamente in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile.

E' evidente che rimane aperta la questione dell'approvazione dei regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nei casi di delega della potestà regolamentare alla Regione, tenendo conto anche delle disposizioni contenute nell'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta), comma 4, lettera e). Detta disposizione, infatti, prevede che la Giunta eserciti ogni altra funzione non demandata espressamente alla competenza del Consiglio regionale.

Senza entrare ulteriormente nel merito della questione è evidente che dovranno essere esaminate le richieste dell'opposizione in merito alla questione e dovranno essere valutati i poteri conferiti alla Giunta regionale.

Per questo è stato costituito un sottogruppo di lavoro per analizzare le problematiche sollevate dalla minoranza.

E' da rilevare invece, per quanto concerne la dislocazione del potere regolamentare regionale, l'intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 313/2003 ha fornito un ulteriore e rilevante contributo nel complesso processo di attuazione del Titolo V della Costituzione.

Com'è noto, infatti, sulla questione ci sono state interpretazioni contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza.

La sentenza in questione, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella L.R. n. 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) della Regione Lombardia, ha espresso alcuni principi rilevanti relativi ai rapporti tra la riforma avvenuta con la legge costituzionale n. 1/99 e gli Statuti regionali attualmente in vigore.

In particolare, la Corte ha affermato che la scelta inerente la spettanza della potestà regolamentare "non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilite nello Statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione."

Senza entrare nel merito della questione che sarà, poi, oggetto d'esame specifico nella riunione odierna dell'Osservatorio Legislativo Interregionale, si ritiene in questa sede sottolineare che:

- per quanto riguarda la dislocazione del potere regolamentare lo Statuto della Calabria è stato impugnato sulla base di una motivazione completamente diversa a quella presentata contro la Regione Lombardia;
- la sentenza può rappresentare un monito per quelle Regioni in ritardo nell'adottare i nuovi Statuti.

In particolare, nel ricorso inerente la legge regionale della Lombardia si è sostenuto nella parte ricorrente "che l'art. 1, comma 2, della legge impugnata affida a fonte regolamentare regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale. Della disposizione si censura, in particolare, l'attribuzione (comma 2) del potere di emanare tale regolamento alla Giunta regionale, (anziché al Consiglio, competente a norma dell'art. 6, primo comma, dello Statuto della Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339)."

Nel ricorso concernente la deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, invece, si è affermato dalla parte ricorrente che l'articolo 34 dello Statuto, comma 1, lettera i) e l'articolo 43, comma 2 violano l'articolo 121 della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri. Si è, pertanto, ritenuto che "il combinato disposto statutario attribuisce al Consiglio regionale l'esercizio di una potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato in presenza di una normativa costituzionale che non riconosce (et pour cause!) alcuna potestà regolamentare al Consiglio (così come nessuna potestà regolamentare è riconosciuta al Parlamento nazionale). Non pare, infatti, potersi sostenere che quanto non è consentito al Parlamento nazionale in virtù del principio di separazione dei poteri degli organi dello Stato, possa ritenersi ammesso per quello regionale. Tanto ciò è

vero che prima dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, in base alle considerazioni suesposte, il Governo ha rinviato a nuovo esame dei Consigli regionali numerose leggi regionali, che avevano attribuito potestà regolamentare al Consiglio regionale”.

E' evidente che sul piano degli effetti concreti, come ha rilevato anche il Prof. Vincenzo Coccozza (Osservazioni in tema di potestà regolamentare dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 del 23 ottobre 2003 reperibile nel sito [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), “dalla decisione emergono, per lo meno, due elementi, in positivo e in negativo. Il primo è un impulso – necessario – ad una più sollecita azione delle Regioni nell'approvazione degli Statuti. Il secondo è che la sentenza interviene tardi, quando la produzione regolamentare della Giunta è stata diffusa e consistente, in ciò favorita proprio dal quell'organo (Governo) che poi ha fatto valere il vizio accolto dal giudice. Le conseguenze sul piano dei rapporti che si sono instaurati e delle situazioni che hanno ricevuto disciplina sono assolutamente evidenti.”

E' da rilevare, comunque, che l'imminente sentenza della Suprema Corte sulla questione inerente la forma di governo dello Statuto calabrese potrà produrre un risultato positivo, in quanto verrà rimosso l'ultimo ostacolo di ordine politico-istituzionale che consentirà una rapida definizione dei nuovi Statuti regionali.

Ciò premesso, per quanto concerne il processo di revisione statutaria nelle altre Regioni, si evidenzia che solamente le Commissioni delle Regioni Campania e Umbria hanno definitivamente licenziato il nuovo Statuto regionale. In particolare, per quanto concerne la Regione Campania il Consiglio regionale:

- nelle sedute del 22-23 ottobre 2003 ha discusso le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale, in quanto la Commissione aveva demandato al Consiglio medesimo la forma della scelta di governo. Infatti l'articolato licenziato definitivamente dalla Commissione conteneva due opzioni relative alla forma di governo;
- nelle sedute del 25-26 novembre 2003 ha ripreso il dibattito politico sull'articolato del nuovo Statuto regionale.

Per quanto concerne, invece, la Commissione della Regione Umbria è da rilevare che questa nella seduta di novembre ha definitivamente licenziato il nuovo articolato del nuovo Statuto regionale.

Nella seduta del 27 novembre 2003 il testo della bozza di Statuto è stato presentato in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale. E' da rilevare, inoltre, che entro breve saranno stabilite le modalità ed i tempi di presentazione del nuovo Statuto regionale alle Autonomie locali e alle altre realtà sociali ed economiche regionali. La fase di confronto è nata dall'esigenza di far conoscere i contenuti della



bozza di Statuto alla società regionale al fine di raccogliere eventuali pareri se proposte, prima della votazione in aula. E' probabile che, entro gennaio 2004, il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.

E' da evidenziare, comunque, che gli interventi della Corte Costituzionale dovrebbero accelerare il processo di riforma statutaria, stante anche la scadenza nei primi mesi del 2005 dell'attuale legislatura.

Come è stato sottolineato da M. Volpi (Considerazioni sulle previsioni dello Statuto calabrese in materia di forma di governo e di sistema elettorale del 6 novembre 2003 reperibile nel sito [www.federalismi.regionali.it](http://www.federalismi.regionali.it)), le Regioni devono, oramai, uscire dall'atteggiamento di passività che fin qui ha caratterizzato la maggioranza di esse. "Sarebbe, infatti, altamente negativa l'ipotesi che la legislatura termini senza che la maggioranza delle Regioni abbia approvato il nuovo Statuto per almeno due buone ragioni. In primo luogo ciò significherebbe perpetuare un regime transitorio complesso ed incerto, fondato per quel che attiene alla forma di governo e al sistema elettorale sull'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 e per il resto sul testo dei vecchi Statuti, sfrondato dalle previsioni in aperto contrasto con la revisione del titolo V e reinterpretato per le altre alla luce di quest'ultima. Ma soprattutto la mancata approvazione dello Statuto da parte della maggioranza delle Regioni segnerebbe un pessimo esordio della riforma, comunque la si qualifichi, "federale" o "neoregionale", suscitando dubbi circa l'effettiva capacità delle classi politiche regionali di saper utilizzare i nuovi spazi di autonomia attribuiti dalla riforma costituzionale".

In base all'analisi effettuata sullo stato dell'arte dei lavori delle Commissioni al 30 novembre 2003, si ritiene che entro il 31 dicembre 2003 nessuna Regione possa concludere l'iter di approvazione del nuovo Statuto regionale, mentre la Campania è l'unica che potrebbe approvarlo in prima lettura. Le Regioni Abruzzo e Puglia, invece, procederanno all'approvazione, in seconda lettura, dello Statuto entro il mese di gennaio 2004. Entro il suddetto termine è probabile che la Regione Umbria possa approvare, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale.

Dal quadro che emerge, pertanto, è da rilevare anche in questa fase, come già sottolineato nelle precedenti relazioni, il notevole ritardo del processo di riforma statutaria da parte della maggioranza delle Regioni.

## 1. Le fasi principali dei lavori delle Commissioni dall'1 ottobre al 30 novembre 2003

La Commissione della **Regione Basilicata**, nel periodo in questione, ha continuato l'esame del Titolo II (Organi della Regione), sono stati approvati gli articoli da 8 a 24. E' stato sospeso, invece, l'esame della Sezione III del Titolo II relativa alla elezione del Presidente della Giunta regionale, che sarà esaminato in seguito da parte della Commissione. In data 27 ottobre 2003 è stato approvato il Titolo III relativo al procedimento legislativo.

La Commissione della **Regione Emilia Romagna**, nel periodo di riferimento si è riunita periodicamente. Nel corso delle sedute:

- del 7 ottobre 2003 ha proseguito l'esame del Titolo III (Il Presidente della Regione e la Giunta regionale) ed ha approvato gli articoli 23 (Il Presidente della Regione), 24 (Insediamento), 25 (La Giunta) e 26 (Funzioni della Giunta);
- del 21 ottobre 2003 ha terminato l'esame del Titolo III (approvati gli articoli 27 e 28 inerenti rispettivamente il Voto contrario dell'Assemblea e la Prorogatio) ed ha iniziato l'esame del Titolo IV (approvato l'articolo 29 concernente il Consiglio delle Autonomie locali);
- dell'11 novembre 2003 ha terminato l'esame del Titolo IV (Organi ausiliari indipendenti e strumentali) ed ha approvato gli articoli 30 (Consulta di garanzia statutaria), 31 (Difensore civico) e 32 (Commissione per le pari Opportunità tra uomini e donne).

La Commissione della **Regione Lazio** ha ultimato l'esame, nella seduta del 27 ottobre 2003, della bozza del nuovo Statuto, che sarà sottoposta alle consultazioni esterne con le realtà politiche, sociali ed economiche della Regione.

La Commissione della **Regione Liguria** ha terminato il terzo riesame dell'articolato del nuovo Statuto regionale ed ha definito un testo base che sarà sottoposto alle consultazioni esterne.

La Commissione della **Regione Lombardia** non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato. Si fa presente, inoltre, che la Commissione è scaduta il 21 novembre 2003.

La Commissione della **Regione Marche**, dopo aver effettuato le audizioni esterne, nel mese di ottobre ha ripreso i lavori al fine di valutare le osservazioni emerse nel corso delle audizioni medesime, pertanto, ha iniziato il riesame dell'articolato. Sono stati approvati gli articoli inerenti i Principi fondamentali.

La Commissione della **Regione Molise** ha stabilito di presentare la proposta del nuovo Statuto regionale al Consiglio regionale per un

dibattito politico istituzionale. A seguito della discussione avvenuta in Consiglio, la Commissione, in data 30 ottobre 2003, ha definito un testo base dello Statuto che sarà sottoposto a consultazioni esterne.

La Commissione della **Regione Piemonte**, nella seduta del 27 novembre 2003 ha iniziato la discussione delle diverse proposte di legge statutarie recentemente presentate:

- n. 587 del 5 novembre 2003 ad iniziativa del Consigliere Marcenaro (Democratici di sinistra) ed altri;
- n. 594 del 18 novembre 2003 ad iniziativa del Consigliere Cattaneo (Forza Italia) ed altri;
- n. 599 del 26 novembre 2003 ad iniziativa del Consigliere Chiezzi (Comunisti italiani) ed altri;
- n. 600 del 26 novembre 2003 ad iniziativa del Consigliere Tapparo (Gruppo misto).

Le suddette proposte, pertanto, si affiancavano a quella precedentemente presentata il 22 settembre 2003, n. 566, dal Consigliere Vaglio (Federalisti – AN ed altri) ed a quella elaborata dal gruppo di lavoro interno dell'11 settembre 2003 (questa riproduce anche il testo delle proposte n. 512, n. 527 del 2003 inerenti il Consiglio delle Autonomie locali e il documento sotto forma di articolato del Presidente Galasso).

La Commissione della **Regione Toscana** ha terminato, nel mese di ottobre, le consultazioni sulla bozza di Statuto definito nel luglio 2003. Ha ripreso i lavori nella seduta del 29 ottobre 2003 e l'ultima seduta si è tenuta il 25 novembre 2003. Nel periodo in riferimento, la Commissione ha concluso un primo esame della bozza di articolato ed ha votato gli articoli dove si era riscontrata una "larga condivisione", tralasciando quelli più complessi, come quelli relativi alla forma di governo. Sono stati approvati circa 30 articoli inerenti la programmazione, l'ordinamento degli uffici regionali, il procedimento amministrativo e la partecipazione popolare, mentre altri devono essere rielaborati dal gruppo tecnico in considerazione degli emendamenti presentati.

La Commissione della **Regione Veneto**, che come noto si è insediata da pochi mesi, ha attivato, nel periodo in esame, una serie di consultazioni esterne sia su base regionale che provinciale che termineranno entro il mese di novembre. E' stato definito uno schema dello Statuto e predisposto un articolato relativo ai principi fondamentali.

**Stato dell'arte dei lavori delle Commissioni  
per la riforma degli statuti regionali  
al 30 novembre 2003**

<b>N. Progr.</b>	<b>Regione</b>	<b>Progetti presentati ed elaborati</b>	<b>Stato dell'arte</b>
1	<b>ABRUZZO</b>	La proposta è stata approvata dalla Commissione in data 5/12/2001 (sottoposta a consultazioni esterne).	A seguito delle consultazioni esterne la Commissione ha riesaminato la proposta in base alle osservazioni formulate dalle parti consultate. La Commissione, nella seduta del 17 luglio 2003, ha licenziato definitivamente la proposta del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale, nella seduta del 24 settembre 2003, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale. E' prevista l'approvazione, in seconda lettura, nel mese di gennaio 2004.
2	<b>BASILICATA</b>	La proposta è stata presentata in data 20/11/2002.	Nella seduta del 15 settembre 2003 è stato approvato il Titolo I (Principi fondamentali); nelle sedute del 22 settembre, 13 e 27 ottobre 2003 sono stati approvati gli articoli da 8 a 24 del Titolo II (Organi della Regione). E' stato sospeso l'esame della Sezione III del Titolo II relativo alla elezione e poteri del Presidente della Giunta regionale che sarà esaminata in seguito da parte della Commissione. In data 27 ottobre 2003 è stato approvato il Titolo III relativo al procedimento legislativo.

3	<b>CALABRIA</b>	La proposta è stata presentata dall'Ufficio di Presidenza in data 27/09/2001 (sottoposta a consultazioni esterne).	In data 31 luglio 2003 il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale, che è stato pubblicato sul BUR del 6 agosto 2003, n. 4. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo. L'udienza della Corte Suprema è fissata per il 25 novembre 2003.
4	<b>CAMPANIA</b>	Sono state presentate 4 proposte di legge statutaria da parte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- del Presidente della Commissione (D'Ercole);</li> <li>- dal Gruppo di Rifondazione Comunista;</li> <li>- dal Consigliere dei Verdi (Cundari);</li> <li>- dal Capo gruppo di DFC (Lubritto).</li> </ul>	La Commissione ha completato nel maggio 2003 la stesura del nuovo Statuto regionale. L'articolato è stato rimesso all'esame dei gruppi politici per la valutazione e la presentazione di eventuali emendamenti. La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale. E' da rilevare, però, che l'articolato per quanto riguarda la forma di governo contiene due opzioni. Per tale motivo la Commissione ha deciso di demandare al Consiglio regionale la scelta della forma di governo. Nelle sedute del 22-23 ottobre il Consiglio regionale ha optato per l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta. Nelle sedute del 25 e 26 novembre il Consiglio regionale ha ripreso il dibattito politico sull'articolato del nuovo Statuto regionale. E' probabile che, entro dicembre 2003, il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.

5	<b>EMILIA ROMAGNA</b>	La Commissione ha adottato una "Ipotesi di proposizione normativa per la redazione di un progetto di Statuto", elaborata dagli esperti (sottoposta ad audizioni esterne).	La Commissione ha approvato la stesura degli articoli: a) da 7 a 21 del Titolo II inerenti "Il Consiglio regionale"; b) da 22 a 26 del Titolo III concernente "Il Presidente della Regione e la Giunta regionale"; c) 29 (Consiglio delle autonomie locali) inerente il Titolo IV "Organi ausiliari, indipendenti e strumentali".
6	<b>LAZIO</b>	Sono state presentate 2 proposte da parte: - del gruppo di RC (pdl n. 329/2001); - dei componenti della Commissione (esclusi i Consiglieri appartenenti al gruppo di RF) che hanno ripresentato in senso tecnico la bozza elaborata dai 3 esperti nominati dalla Giunta regionale (pdl n. 351/2001).	La Commissione ha ultimato l'esame dell'articolato dello Statuto nella seduta del 27 ottobre 2003. La proposta di Statuto sarà, quindi, sottoposta alle consultazioni esterne.
7	<b>LIGURIA</b>	Alla Commissione è stata consegnata in data 15/11/2002 una bozza di articolato predisposta da funzionari regionali del Consiglio regionale coordinato dal Segretario del Consiglio.	La bozza di articolato è stata esaminata da parte della Commissione. A seguito della presentazione di emendamenti e di note rispettivamente da parte dei commissari e dei consulenti la Commissione ha riesaminato l'articolato. La Commissione, nelle ultime sedute ha definito, dopo un terzo riesame, un testo base dell'articolato da sottoporre alle consultazioni esterne, che probabilmente inizieranno nel mese di novembre.

8	<b>LOMBARDIA</b>	<p>Alla Commissione è stata presentata una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima.</p> <p>In precedenza era stato formulato il Titolo I (composto da 9 articoli inerenti i principi fondamentali).</p>	<p>La Commissione non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato.</p>
9	<b>MARCHE</b>	<p>La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stata elaborata progressivamente dagli esperti e dai funzionari regionali sulla base delle indicazioni della Commissione.</p>	<p>La Commissione, in data 13 marzo 2003, ha definito l'articolato inerente la nuova Carta statutaria regionale. Si evidenzia, comunque, che la forma di governo contiene quattro ipotesi alternative.</p> <p>La proposta è stata sottoposta, secondo il calendario prestabilito, ad una serie di audizioni esterne, che sono terminate il 23 settembre 2003.</p> <p>Nel mese di ottobre 2003 la Commissione ha ripreso i lavori al fine di valutare le osservazioni emerse nel corso delle consultazioni esterne e, pertanto, ha iniziato il riesame dell'articolato.</p> <p>Ha approvato gli articoli inerenti i principi fondamentali.</p>

10	<b>MOLISE</b>	Proposta di RC del 26 giugno 2002	<p>La Commissione, nel mese di giugno, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione.</p> <p>Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.</p> <p>A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30/10/2003, ha definito la bozza di Statuto, che sarà sottoposta a consultazioni esterne.</p>
----	---------------	-----------------------------------	--



11	<b>PIEMONTE</b>	<p>Sono stati presentate due proposte di legge statutarie inerenti il Consiglio delle Autonomie locali.</p> <p>La prima è stata presentata (n. 512/2003) dal Consigliere Tapparo (Gruppo Misto), mentre la seconda (n. 527/2003) è stata presentata dal Consigliere Manica ed altri (DS – SDI).</p> <p>Sono state inoltre presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal Consigliere Vaglio (Federalisti - AN) ed altri la proposta di legge n. 566/2003 concernente la "Carta costituzionale del Piemonte";</li> <li>- dal Consigliere Marcenaro (DS) ed altri la proposta n. 587/2003 inerente "Statuto della Regione Piemonte";</li> <li>- dal Consigliere Cattaneo (FI) ed altri la proposta n. 594/2003 relativa "Nuovo Statuto della Regione Piemonte";</li> <li>- dal Consigliere Chiezzi (Comunisti italiani) ed altri la proposta n. 599/2003 concernente "Statuto della Regione Piemonte";</li> <li>- dal Consigliere Tapparo (Gruppo misto) la proposta n. 600/2002 inerente "Nuovo Statuto della Regione Piemonte".</li> </ul>	<p>La Commissione, in data 3 febbraio 2003, ha definito lo schema (indice e indicazioni di possibili contenuti dei vari Titoli e Capi) del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Sono state effettuate consultazioni esterne sia su base regionale che provinciale.</p> <p>E' stato presentato in data 10 luglio 2003 un documento di lavoro, sotto forma di articolato, da parte del Presidente della Commissione (Galasso).</p> <p>Il Presidente della Commissione ha dato incarico il 17 luglio 2003 al gruppo di lavoro interno (formato da funzionari e dirigenti dei vari Servizi del Consiglio regionale) di predisporre una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale, che è stata presentata in data 11 settembre 2003.</p> <p>La Commissione ha iniziato, nella seduta del 27 novembre 2003, la discussione delle proposte di legge statutarie presentate dalla maggioranza e dalla minoranza.</p>
----	-----------------	--	--

12	<b>PUGLIA</b>	La Commissione ha elaborato un testo unificato (novembre 2001) sulla base delle proposte definite dai gruppi di lavoro interni alla Commissione medesima, dal Presidente della Commissione e dal gruppo di RC.	La Commissione ha licenziato, nella seduta del 24 luglio 2003, la proposta del nuovo Statuto regionale. In data 21 ottobre 2003 il Consiglio regionale ha revocato la precedente deliberazione statutaria, adottata in data 11 settembre 2003, ed ha approvato in prima lettura il nuovo testo. E' prevista l'approvazione, in prima lettura, entro gennaio 2004.
13	<b>TOSCANA</b>	Sulla base delle schede tematiche di approfondimento (elaborate da un gruppo di lavori interno) e in base alle indicazioni della Commissione il gruppo tecnico di esperti ha predisposto la bozza del nuovo Statuto regionale.	La Commissione ha definito nel luglio 2003 il testo base del nuovo Statuto regionale (la forma di governo contiene 3 ipotesi alternative) ai fini dell'apertura delle consultazioni esterne ed ha stabilito il calendario delle consultazioni medesime, che sono terminate nel mese di ottobre 2003. La Commissione ha ripreso i lavori nella seduta del 29 ottobre 2003 e nella seduta del 25 novembre ha concluso un primo esame della bozza di articolato. Sono stati approvati circa 30 articoli.
14	<b>UMBRIA</b>	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stato progressivamente elaborato dagli esperti sulla base delle indicazioni della Commissione.	La Commissione ha definito l'articolato inerente il nuovo Statuto regionale. La forma di governo contiene tre ipotesi alternative. Il Consiglio regionale, nella seduta del 30 giugno 2003, ha approvato una risoluzione con la quale ha incaricato la Commissione di presentare all'aula la proposta di Statuto entro il mese di settembre. Nel corso delle ultime sedute, la Commissione ha proceduto alla rilettura e al riesame definitivo dell'articolato.

			<p>Nella seduta del 21 novembre il testo della bozza di Statuto è stato licenziato dalla Commissione ed in data 27 novembre 2003 è stato presentato in Consiglio regionale per un dibattito istituzionale.</p> <p>E' stato deciso di sottoporre, prima della votazione in aula, la bozza di Statuto alle Autonomie locali, alle realtà sociali ed economiche della Regione.</p> <p>E' probabile che, entro gennaio 2004, il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.</p>
15	<b>VENETO</b>	<p>Sono state presentate 5 proposte:</p> <p>n. 1 Galan (FI);</p> <p>n. 2 Cacciari ed altri (DS – Margherita);</p> <p>n. 3 Piccolo ed altri (PPE);</p> <p>n. 4 Manzato ed altri (Lega);</p> <p>n. 5 Scaravelli ed altri (AN).</p>	<p>La Commissione ha definito uno schema del nuovo Statuto ed ha attivato recentemente una serie di consultazioni esterne su base regionale e provinciale che termineranno nel mese di novembre 2003.</p> <p>E' stato predisposto un articolato inerenti i principi fondamentali.</p>

\* La Commissione della **Regione Veneto** è stata recentemente istituita (decreto n. 131 del 27 maggio 2003) a seguito della modifica dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato dal Consiglio regionale in data 31 gennaio 2003). La Commissione, nella seduta del 30 luglio 2003, ha nominato il Presidente e due Vice Presidenti, mentre nella seduta dell'1 agosto 2003 ha definito il programma dei propri lavori.